



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/FPC/ac

Roma, 31 agosto 2026

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Catania**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 20-2026 – interpretazione articolo 8, comma 1, lettera d) del Regolamento FPC

Con il quesito formulato, l'Ordine chiede se l'assunzione della carica pubblica di assessore in seno ad una Giunta, anche se non elettiva, possa rientrare tra le ipotesi di esonero di cui all'art. 8, comma 1, lett. d), considerato che tale norma prevede l'esenzione dallo svolgimento della formazione per l'assunzione di cariche pubbliche "elettive" per le quali la legislazione vigente preveda la fruizione di permessi o aspettativa dal lavoro per la durata del mandato.

La carica di assessore costituisce una carica di natura "non elettiva" conferita mediante nomina effettuata da parte di un organo proveniente da elezione diretta. Tuttavia, tenuto conto che:

- la finalità della previsione di esonero di cui all'art. 8, co. lett. d) del regolamento FPC è quella di agevolare lo svolgimento delle funzioni pubbliche esercitate nell'interesse della collettività;
- il Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) prevede a favore dei lavoratori dipendenti componenti delle giunte comunali il diritto di assentarsi dal servizio per la partecipazione alle riunioni della giunta (art. 79, co. 3), nonché la facoltà di essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato (art. 81), medesime prerogative previste per gli amministratori degli enti locali ad elezione diretta,

si ritiene che l'art. 8, comma 1, lett. d), debba essere interpretato in senso estensivo, riconoscendo l'esonero anche agli iscritti all'Albo nominati alla carica di assessore, pur trattandosi di una carica pubblica non elettiva.

Cordiali saluti

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio